Conto corrente con la Posta — Anno 77° — Numero 44

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 22 febbraio 1936 - Anno XIV — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1935

REGIO DECRETO 14 novembre 1935-XIV, n. 2504.
Costituzione presso la Banca nazionale del lavoro di una Sezione autonoma per il credito cinematografico . . . . . . Pag. 498

REGIO DECRETO 5 dicembre 1935-XIV, n. 2505.
Riparto del patrimonio e sistemazione delle attività e passività del cessato comune di Boccolo dei Tassi . . . . . . Pag. 499

1936

LEGGE 9 gennaio 1936-XIV, n. 210.
Conversione in legge del R. decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1909, recante modificazioni alle norme per il pagamento del contributo straordinario accordato per il completamento della ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo . . . . . . Pag. 499

LEGGE 9 gennaio 1936-XIV, n. 211.
Conversione in legge del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1359, per la concessione di un sussidio straordinario di esercizio alla Società siciliana di lavori pubblici esercente la ferrovia Circumetnea . . Pag. 499

LEGGE 9 gennaio 1936-XIV, n. 212.
Conversione in legge del R. decreto-legge 28 luglio 1935-XIII, n. 1375, che istituisce il monopolio per gli acquisti all'estero del carbone, del rame, dello stagno, del nichelio e dei relativi rottami . . . . Pag. 500

LEGGE 16 gennaio 1936-XIV, n. 213.
Conversione in legge del R. decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 1925, concernente l'aumento della scorta di riserva degli oli minerali . Pag. 500

LEGGE 20 gennaio 1936-XIV, n. 214.
Conversione in legge del R. decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1851, che integra le vigenti norme riguardanti la concessione di un premio a favore degli acquirenti di aeromobili da turismo . . . . Pag. 500

LEGGE 20 gennaio 1936-XIV, n. 215.
Conversione in legge del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1902, contenente modifiche ed integrazioni alle vigenti norme sulle indennità al personale della Regia aeronautica . . . . . Pag. 500

LEGGE 20 gennaio 1936-XIV, n. 216.
Conversione in legge del R. decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1903, riguardante deroghe agli articoli 35, 36 e 37 del R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica . . . . . . Pag. 500

RELAZIONE e REGIO DECRETO 3 febbraio 1936-XIV, n. 217.
10a prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1935-36 . . . . . . Pag. 500

REGIO DECRETO 27 gennaio 1936-XIV, n. 218.
Abrogazione del R. decreto 4 gennaio 1920, n. 12, che stabilisce norme per l'annullamento delle punizioni inflitte ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri Reali ed estensione agli stessi delle disposizioni del regolamento per i documenti caratteristici approvato con R. decreto 30 agosto 1934-XII . . . . . . Pag. 501

REGIO DECRETO 6 febbraio 1936-XIV.
Cessazione dalla carica di consigliere d'amministrazione delle Ferrovie dello Stato del gr. uff. avv. Angelo Paoletti e nomina del comm. avv. Giuseppe Bronzini . . . . . . Pag. 501

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1936-XIV.
Varianti all'elenco degli aeroporti, doganali e non doganali, aperti al traffico aereo . . . . . . Pag. 501

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1936-XIV.
Determinazione del valore medio della cellulosa agli effetti della restituzione della tassa di scambio nella esportazione dei prodotti di fibra artificiale (rayon) . . . . . . Pag. 502

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1936-XIV.
Caratteristiche del disco contrassegno speciale per gli autoveicoli esonerati dall'applicazione delle norme previste dalla legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1349 . . . . . . Pag. 502

DECRETI PREFETTIZI:
Restituzione o riduzione di cognomi nella forma italiana . Pag. 502

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero delle finanze:
R. decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 53, concernente proroga delle agevolazioni tributarie per i trasferimenti di proprietà di fondi rustici gravati da ipoteca. . . . . . . Pag. 503
R. decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 46, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri, ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1935-36, nonchè altri indifferibili provvedimenti, e convalidazione dei Regi decreti: 12 dicembre 1935-XIV, n. 2232; 2 gennaio 1936-XIV, n. 2, e 9 gennaio 1936-XIV, n. 35, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo . . . . . . Pag. 503

Ministero dell'educazione nazionale:
R. decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 78, relativo al conferimento ai diplomi conseguiti presso la Scuola superiore fascista di economia domestica di Roma del pieno valore di abilitazione per l'insegnamento di alcune discipline nelle Scuole e nei Corsi secondari di avviamento professionale. Pag. 503
Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 36, contenente agevolazioni agli studenti universitari militari in Africa Orientale . . . Pag. 503

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Scambio di note fra l'Italia e la Turchia relativo alla proroga degli accordi commerciali e di clearing (4 aprile 1934). Pag. 503
Ministero dell'interno: Autorizzazione all O.N M.I. ad acquistare un immobile in Roma . . . . Pag. 503
Ministero delle finanze:
Media dei cambi e dei titoli . . . . . . Pag. 503
Rettifiche d'intestazione . . . . . . Pag. 503

CONCORSI

Ministero della marina: Proroga di concorsi . . . . . Pag. 504
Ministero dell'interno: Modificazioni alla costituzione di alcune Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di sanitari condotti . . Pag. 504

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 44 DEL 22 FEBBRAIO 1936-XIV:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 9: **Ministero delle finanze** - Direzione generale del Debito pubblico: Obbligazioni 4,50 % delle Aziende patrimoniali dello Stato sorteggiate nella 1a estrazione del giorno 15 febbraio 1936-XIV.

(455)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 10: **Ministero delle finanze** - Direzione generale del Debito pubblico: Obbligazioni del Debito redimibile 3,50 % netto, categoria I, sorteggiate nella 26ª estrazione del giorno 8 febbraio 1936-XIV.

(456)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 14 novembre 1935-XIV, n. **2504**.
Costituzione presso la Banca nazionale del lavoro di una Sezione autonoma per il credito cinematografico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 9 della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1143, che prevede la costituzione, presso la Banca nazionale del lavoro, di una Sezione autonoma per il credito cinematografico;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per le finanze e col Ministro per la stampa e la propaganda;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Presso la Banca nazionale del lavoro è istituita una Sezione autonoma per il credito cinematografico.

Detta sezione è costituita in ente morale, con patrimonio separato e gestione distinta da quella della Banca nazionale del Lavoro, ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle finanze che la eserciterà, di propria iniziativa o di concerto col Ministero per la stampa e la propaganda, nei modi stabiliti dal R. decreto 11 settembre 1924, n. 1520.

Art. 2. — La Sezione autonoma per il credito cinematografico ha lo scopo di esercitare il credito cinematografico, mediante la concessione diretta di mutui, ai sensi dell'art. 9 della legge 13 giugno 1935, n. 1143, per la produzione di pellicole cinematografiche.

Art. 3. — I mutui per la produzione di pellicole cinematografiche non potranno eccedere la misura del 60 % del costo globale di produzione delle pellicole stesse accertato dagli organi della Sezione.

Detti mutui saranno concessi ai produttori delle pellicole cinematografiche che avranno già ottenuto l'approvazione del Ministero per la stampa e la propaganda.

Qualora il richiedente abbia ottenuto per la produzione della stessa pellicola anticipazioni da parte del Ministero per la stampa e la propaganda, ai termini dell'art. 3 della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1143, l'ammontare del mutuo concesso dalla Sezione dovrà essere ridotto dell'importo corrispondente a tale anticipazione.

Art. 4. — Il fondo di dotazione della Sezione è costituito:

a) da una compartecipazione dello Stato di 20 milioni, da prelevarsi in cinque rate annuali e uguali sulle assegnazioni di cui all'art. 8 della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1143;

b) da un apporto di lire 20 milioni della Banca nazionale del lavoro da versarsi in due rate annuali.

Il fondo di dotazione può essere aumentato con conferimenti di altre istituzioni.

Art. 5. — Sono organi della Sezione: la Presidenza, la Direzione generale, il Consiglio di amministrazione, il Collegio sindacale.

La Sezione ha comuni con la Banca nazionale del lavoro la Presidenza e la Direzione generale.

Il Consiglio di amministrazione della Sezione è composto di sette membri di cui:

a) un rappresentante del Ministero per la stampa e la propaganda;

b) un rappresentante del Ministero delle finanze;

c) il presidente, il direttore generale e due rappresentanti della Banca nazionale del lavoro, membri del Consiglio di amministrazione della Banca stessa;

d) un rappresentante della Federazione nazionale fascista industriali dello spettacolo.

Art. 6. — Il Collegio dei sindaci si compone di tre membri effettivi e di tre supplenti. Uno dei sindaci effettivi e uno dei supplenti sono nominati dal Ministero delle finanze, un altro sindaco effettivo e un altro supplente dal Ministero per la stampa e la propaganda, il terzo sindaco effettivo e il terzo supplente dalla Banca nazionale del lavoro.

Art. 7. — Il bilancio della Sezione è distinto da quello della Banca nazionale del lavoro. Tuttavia per la sua formazione è soggetto alle stesse norme.

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Gli utili netti della Sezione, detratta una quota non minore del 20 % da assegnarsi a riserva, andranno ripartiti fra lo Stato, la Banca e gli eventuali altri partecipanti.

La quota di utili spettante allo Stato sarà devoluta a incremento della riserva.

Art. 8. — È approvato e reso esecutivo lo statuto della Sezione autonoma per il credito cinematografico presso la Banca nazionale del lavoro annesso al presente decreto, composto di venti articoli, visto, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *febbraio* 1936 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 369, *foglio* 75. — MANCINI.

Statuto della Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro.

Art. 1. — Presso la Banca nazionale del lavoro è istituita una Sezione autonoma per il credito cinematografico.

Essa costituisce un ente morale autonomo con patrimonio separato e con gestione distinta da quella della Banca. La vigilanza sulla Sezione è affidata al Ministero delle finanze che la eserciterà di propria iniziativa o di concerto col Ministero per la stampa e la propaganda nei modi stabiliti dal R. decreto 11 settembre 1924, n. 1520.

Art. 2. — La Sezione ha lo scopo di esercitare il credito cinematografico mediante la concessione diretta dei mutui, ai sensi dell'articolo 9 della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1143, per la produzione di pellicole cinematografiche.

Art. 3. — Il fondo di dotazione della Sezione è di L. 40.000.000, rappresentato dai seguenti conferimenti:

a) dal Tesoro dello Stato di L. 20.000.000, previsto e regolato dall'art. 9 della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1143;

b) dalla Banca nazionale del lavoro di L. 20.000.000, previsto e regolato dalle disposizioni di cui al comma precedente.

Art. 4. — Il fondo di dotazione può essere aumentato con conferimenti di altre istituzioni.

Tali nuovi eventuali conferimenti non possono essere inferiori a L. 1.000.000 e la loro accettazione è subordinata al consenso del Consiglio di amministrazione della Sezione.

Essi dovranno essere versati per metà all'atto della sottoscrizione e per l'altra metà entro l'anno dalla data della sottoscrizione medesima.

Trascorsi quindici giorni dal termine sopra fissato, il partecipante che non avesse effettuato il pagamento sarà, mediante lettera raccomandata, diffidato dalla Direzione della Sezione a pagare entro altri quindici giorni il capitale e gli interessi nella misura del 6 % annuo per ogni giorno di ritardo. Trascorso inutilmente anche questo secondo termine, il partecipante sarà dichiarato decaduto e la sua prima rata, versata all'atto della sottoscrizione, sarà devoluta al fondo di riserva.

Art. 5. — Il fondo di dotazione è suddiviso, ai soli effetti dell'ordinamento interno della Sezione, in quote nominative di L. 1.000.000 ciascuna.

Art. 6. — I mutui previsti dall'art. 2 del presente statuto non potranno eccedere la misura del 60 % del costo globale di produzione delle pellicole cinematografiche accertato con giudizio insindacabile dagli organi della Sezione.

È condizione indispensabile per la concessione del mutuo che le pellicole abbiano ottenuto l'approvazione del Ministero per la stampa e la propaganda.

Art. 7. — Qualora il produttore richiedente abbia ottenuto dal Ministero per la stampa e la propaganda, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1143, anticipazioni per la produzione della stessa pellicola per la quale richiede il mutuo, l'ammontare del mutuo concesso dalla Sezione dovrà essere ridotto dell'importo corrispondente a tale anticipazione.

Art. 8. — I mutui sono fatti per contanti.

Amministrazione della Sezione.

Art. 9. — Sono organi comuni della Banca nazionale del lavoro e della Sezione: la Presidenza e la Direzione generale.

La Sezione ha invece un proprio Consiglio di amministrazione e un proprio Collegio dei sindaci.

Art. 10. — Il Consiglio di amministrazione della Sezione è composto di sette membri di cui:

a) un rappresentante del Ministero per la stampa e la propaganda;

b) un rappresentante del Ministero delle finanze;

c) il presidente, il direttore generale e due rappresentanti della Banca nazionale del lavoro, membri del Consiglio di amministrazione della Banca stessa;

d) un rappresentante della Federazione nazionale fascista industriali dello spettacolo.

Il presidente della Banca nazionale del lavoro è presidente della Sezione.

Egli può a ogni effetto essere sostituito dal vice-presidente.
Il direttore della Banca nazionale del lavoro è direttore della Sezione.

Art. 11. — Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti funzioni:

a) promuovere le eventuali modificazioni dello statuto della Sezione;

b) deliberare sul bilancio, sulla ripartizione degli utili a norma dell'art. 19 del presente statuto e sulla misura del dividendo;

c) stabilire il regolamento interno di amministrazione;

d) deliberare le operazioni di mutuo di qualsiasi importo;

e) deliberare in genere su tutte le materie relative alla Sezione che non siano dal presente statuto affidate ad altri organi.

Art. 12. — Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno cinque membri del Consiglio di amministrazione in carica, e il voto favorevole della metà più uno dei componenti il Consiglio medesimo.

Art. 13. — I componenti il Consiglio di amministrazione non hanno voto deliberativo su qualsiasi affare nel quale siano personalmente interessati o che riguardi enti dei quali essi siano amministratori.

Gli intervenuti alle adunanze possono sempre far prendere atto nel verbale delle ragioni del loro voto.

Art. 14. — Ai membri del Consiglio di amministrazione è corrisposta una medaglia di presenza per ogni seduta, analogamente a quanto viene fatto per i membri del Consiglio di amministrazione della Banca.

Art. 15. — Le funzioni di segretario del Consiglio sono affidate ad un funzionario della Banca, designato dal direttore.

Art. 16. — La legale rappresentanza della Sezione spetta al presidente o in caso di assenza o d'impedimento al direttore.

Art. 17. — Il direttore della Sezione tratta le operazioni, stipula i contratti di mutuo e ne cura l'esecuzione, sorveglia e regola tutti i servizi, dispone l'istruttoria delle richieste e gli accertamenti tecnici e provvede alle spese nei limiti delle autorizzazioni del Consiglio e dà esecuzione in genere alle deliberazioni del Consiglio stesso.

Art. 18. — Il Collegio dei sindaci si compone di tre membri effettivi e di tre supplenti. Un sindaco effettivo e un supplente sono nominati dal Ministero delle finanze, un altro effettivo e un altro supplente dal Ministero per la stampa e la propaganda, il terzo effettivo e il terzo supplente dalla Banca nazionale del lavoro.

Il Collegio dei sindaci esercita le funzioni indicate dal Codice di commercio.

I sindaci durano in carica un anno e possono essere confermati.

La misura della loro retribuzione è deliberata dal Consiglio di amministrazione.

Bilancio e utili.

Art. 19. — Il bilancio della Sezione è distinto da quello della Banca nazionale del lavoro.

Tuttavia per la sua formazione è soggetta alle stesse norme.

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Gli utili netti della Sezione, detratta una quota non minore del 20 % da assegnarsi a riserva, andranno ripartiti fra lo Stato, la Banca e gli eventuali altri partecipanti.

Disposizioni generali.

Art. 20. — La Sezione si vale degli organi della Banca nazionale del lavoro.

Alla Sezione si applicano tutte le norme previste in materia di firma dall'art. 47 dello statuto della Banca.

Il personale della Sezione fa parte del personale della Banca e ad esso si applicano tutte le disposizioni concernenti il detto personale.

Gli emolumenti e ogni altra competenza corrisposta al personale della Sezione sono a carico esclusivo del bilancio della Sezione stessa.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 5 dicembre 1935-XIV, n. 2505.
Riparto del patrimonio e sistemazione delle attività e passività del cessato comune di Boccolo dei Tassi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1926-V, n. 2246, col quale il territorio del comune di Boccolo dei Tassi fu ripartito fra il comune di Bardi in provincia di Parma e quelli di Farini d'Olmo e di Ferriere in provincia di Piacenza, tranne le frazioni Santa Giustina, Faggio e Pione, che vennero costituite in comune autonomo denominato Pione;

Visto il Nostro decreto 28 aprile 1927-V, n. 674, col quale il comune di Pione fu aggregato a quello di Bardi;

Visto il Nostro decreto 31 dicembre 1931-X, n. 1722 col quale furono delimitati, in dipendenza delle suddette modifiche di circoscrizione, i confini fra le provincie di Parma e di Piacenza e fra i comuni di Bardi, Farini d'Olmo e Ferriere;

Viste le deliberazioni dei podestà di Bardi e di Farini d'Olmo e del commissario prefettizio preposto al comune di Ferriere, rispettivamente in data 25 marzo, 12 giugno e 28 settembre 1935-XIII, concernenti il reparto del patrimonio e la sistemazione delle attività e passività del cessato comune di Boccolo dei Tassi;

Visti i pareri favorevoli espressi dalla Giunta provinciale amministrativa di Parma nella seduta del 23 agosto 1935-XIII e dalla Giunta provinciale amministrativa di Piacenza nelle sedute del 19 luglio 1935-XIII e 15 novembre 1935-XIV;

Visto l'art. 17 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Al reparto del patrimonio e alla sistemazione delle attività e passività del cessato comune di Boccolo dei Tassi sarà provveduto in conformità alle surriferite deliberazioni dei podestà di Bardi e di Farini d'Olmo e del commissario prefettizio preposto al comune di Ferriere.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 369, foglio 72. — MANCINI.

LEGGE 9 gennaio 1936-XIV, n. 210.
Conversione in legge del R. decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1909, recante modificazioni alle norme per il pagamento del contributo straordinario accordato per il completamento della ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1909, recante modificazioni alle norme per il pagamento del contributo straordinario accordato per il completamento della ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

LEGGE 9 gennaio 1936-XIV, n. 211.
Conversione in legge del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1359, per la concessione di un sussidio straordinario di esercizio alla Società siciliana di lavori pubblici esercente la ferrovia Circumetnea.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1359, per la concessione di un sussidio straordinario di esercizio alla Società siciliana di lavori pubblici esercente la ferrovia Circumetnea.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 gennaio 1936 - Anno

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

LEGGE 9 gennaio 1936-XIV, n. 212.

Conversione in legge del R. decreto-legge 28 luglio 1935-XIII, n. 1375, che istituisce il monopolio per gli acquisti all'estero del carbone, del rame, dello stagno, del nichelio e dei relativi rottami.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 28 luglio 1935-XIII, n. 1375, che istituisce il monopolio per gli acquisti all'estero del carbone, del rame, dello stagno, del nichelio e dei relativi rottami.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — BENNI — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 16 gennaio 1936-XIV, n. 213.

Conversione in legge del R. decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 1925, concernente l'aumento della scorta di riserva degli oli minerali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 1925, concernente l'aumento della scorta di riserva degli oli minerali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 20 gennaio 1936-XIV, n. 214.

Conversione in legge del R. decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1851, che integra le vigenti norme riguardanti la concessione di un premio a favore degli acquirenti di aeromobili da turismo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1851, che integra le vigenti norme riguardanti la concessione di un premio a favore degli acquirenti di aeromobili da turismo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 20 gennaio 1936-XIV, n. 215.

Conversione in legge del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1902, contenente modifiche ed integrazioni alle vigenti norme sulle indennità al personale della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1902, contenente modifiche ed integrazioni alle vigenti norme sulle indennità al personale della Regia aeronautica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 20 gennaio 1936-XIV, n. 216.

Conversione in legge del R. decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1903, riguardante deroghe agli articoli 35, 36 e 37 del R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1903, riguardante deroghe agli articoli 35, 36 e 37 del R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 3 febbraio 1936-XIV, n. 217.

10ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1935-36.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a Sua Maestà il Re, in udienza del 3 febbraio 1936-XIV, sul decreto che autorizza una 10ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1935-36.

MAESTÀ,

In relazione a necessità di recente manifestatesi, sono da autorizzare, negli stati di previsione dei seguenti Ministeri, le assegnazioni rispettivamente indicate, per l'ammontare complessivo di L. 73.000:

a) *Ministero delle finanze*:

L. 25.000, per contributo nelle spese per la preparazione dei littoriali della coltura e dell'arte dell'anno XIV;

L. 25.000, per indennità di licenziamento da liquidare ad avventizi cessati dal servizio;

L. 18.000, per contributo all'Istituto internazionale del risparmio;

b) *Ministero dell'educazione nazionale*:

L. 5.000, per sovvenzione straordinaria all'Istituto superiore « Regina Elena », in Roma.

Alle indicate assegnazioni viene provveduto mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, come al decreto che mi onoro di rassegnare alla Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1935-36 sono disponibili L. 4.043.190;

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 260 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1935-936, è autorizzata una 10ª prelevazione nella somma di lire settantatremila (L. 73.000) da assegnare, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri sotto indicati, per l'esercizio medesimo:

Ministero delle finanze:

Cap. n. 320-*bis* (di nuova istituzione sotto la nuova sottorubrica: Spese per servizi diversi: della rubrica: Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio) — Contributo straordinario dello Stato per la preparazione dei littoriali della coltura e dell'arte dell'anno XIV . . . L. 25.000

Cap. n. 325 — Indennità di licenziamento agli avventizi che cessano dal servizio, ecc. . . . . » 25.000

Cap. n. 422 (aggiunto, in conto competenza) — Contributo straordinario dello Stato nelle spese dell'Istituto internazionale del risparmio . . . . » 18.000

Ministero dell'educazione nazionale:

Cap. n. 87 — Sussidi ed incoraggiamenti a scuole commerciali libere ed altre istituzioni affini . . . . . » 5.000

Totale . . . L. 73.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti addì 20 febbraio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 369, foglio 92. — MANCINI.

REGIO DECRETO 27 gennaio 1936-XIV, n. 218.

Abrogazione del R. decreto 4 gennaio 1920, n. 12, che stabilisce norme per l'annullamento delle punizioni inflitte ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri Reali ed estensione agli stessi delle disposizioni del regolamento per i documenti caratteristici approvato con R. decreto 30 agosto 1934-XII.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 4 gennaio 1920, n. 12, che stabilisce norme circa l'annullamento delle punizioni inflitte ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri Reali;

Visto il R. decreto 10 luglio 1930-VIII, n. 1033, che modifica il regolamento sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 31 gennaio 1907, n. 145;

Vista la legge 21 giugno 1934-XII, n. 1093, che apporta modificazioni al testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 15 settembre 1932-X, n. 1514;

Visto il R. decreto 30 agosto 1934-XII, che approva il regolamento per i documenti caratteristici;

Visto il R. decreto 7 febbraio 1935-XIII, che approva il regolamento per le licenze del Regio esercito;

Visto il R. decreto 8 giugno 1935-XIII, col quale è sostituita la parte terza del regolamento di disciplina militare per il Regio esercito, approvato con R. decreto 24 giugno 1929-VII;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — E' abrogato il R. decreto 4 gennaio 1920, n. 12, che stabilisce norme circa l'annullamento delle punizioni inflitte ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri Reali.

Art. 2. — Ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri Reali sono applicabili le disposizioni del regolamento per i documenti caratteristici approvato con R. decreto 30 agosto 1934-XII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 369, foglio 96. — MANCINI.

REGIO DECRETO 6 febbraio 1936-XIV.

Cessazione dalla carica di consigliere d'amministrazione delle Ferrovie dello Stato del gr. uff. avv. Angelo Paoletti e nomina del comm. avv. Giuseppe Bronzini.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — A datare dal 1° marzo 1936 l'avv. gr. uff. Angelo Paoletti, sostituto avvocato generale dello Stato, in aspettativa per motivi di salute, cessa, a sua domanda, dal far parte del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Art. 2. — Dalla stessa data 1° marzo 1936 l'avv. comm. Giuseppe Bronzini, sostituto avvocato generale dello Stato, è nominato consigliere d'amministrazione delle Ferrovie dello Stato, in rappresentanza dell'Avvocatura generale dello Stato, in base all'art. 2, punto *C*, del R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1936 - Anno XIV
Registro n. 1 Ufficio speciale ferrovie, foglio n. 5. — FERZI.

(433)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1936-XIV.

Varianti all'elenco degli aeroporti, doganali e non doganali, aperti al traffico aereo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA E PER LE COLONIE

Visto il R. decreto-legge 20 agosto 1932-I, n. 2207, convertito nella legge 31 gennaio 1926-IV, n. 753, contenente provvedimenti per la navigazione aerea;

Visto il regolamento per la navigazione aerea approvato col R. decreto 11 gennaio 1925-III, n. 356, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 13 maggio 1935-XIII, che determina l'elenco degli aeroporti, doganali e non doganali, aperti al traffico aereo civile;

Visto il decreto Miinisteriale 11 ottobre 1935-XIII che apporta varianti a tale elenco;

Di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1. — All'elenco degli aeroporti doganali, contenuto nell'art. 2 del decreto Ministeriale 13 maggio 1935-XIII e modificato col decreto Ministeriale 11 ottobre 1935-XIII, sono aggiunti i seguenti aeroporti:

1. - Gobuen (Somalia), Ufficio doganale di Gobuen;
2. - Dusa Mareb (Somalia), Ufficio doganale di Dusa Mareb;
3. - Bender Kassim (Somalia), Ufficio doganale di Bender Kassim.

Art. 2. — L'approdo nell'aeroporto di Mogadiscio (Omar Ger Geb), compreso nell'elenco suaccennato, è consentito solo agli aeromobili adibiti a regolare servizio di linea, previa autorizzazione del Governo della Somalia, da richiedersi all'atto della istituzione della linea.

Art. 3. — All'elenco degli aeroporti non doganali aperti al traffico aereo civile, contenuto nell'art. 4 del predetto decreto, sono aggiunti i seguenti aeroporti per l'atterraggio degli aeroplani:

Vittorio d'Africa (Somalia);
Itala (id.);
Obbia (id.);
Eil (id.);
El Bur (id.).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti. Esso entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 gennaio 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro per l'aeronautica*: VALLE.
p. *Il Ministro per le colonie*: LESSONA.
Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

(436)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1936-XIV.

Determinazione del valore medio della cellulosa agli effetti della restituzione della tassa di scambio nella esportazione dei prodotti di fibra artificiale (rayon).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 37 della legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011, che per i prodotti di fibra artificiale (rayon) esportati dispone la restituzione della tassa di scambio pagata sulla importazione della cellulosa occorsa per la fabbricazione dei prodotti stessi;

Visto il R. decreto-legge 22 marzo 1932, n. 206;

Decreta:

Articolo unico. — Agli effetti della restituzione della tassa di scambio in ragione di L. 0,50 per cento del valore della cellulosa occorsa per la fabbricazione dei prodotti di fibra artificiale (rayon) esportati dal 1° gennaio al 30 giugno 1936 il valore medio della cellulosa, in relazione al peso dei prodotti di fibra artificiale (rayon) indicato nella bolletta di esportazione, è determinato in L. 1,05 per ogni chilogramma di prodotti esportati.

Le somme restituite a titolo di tassa di scambio a norma dell'art. 37 della legge 28 luglio 1930, n. 1011, e del presente articolo devono stare a carico del capitolo 172 del bilancio della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio corrente.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 gennaio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: Di Revel

(447)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1936-XIV.

Caratteristiche del disco contrassegno speciale per gli autoveicoli esonerati dall'applicazione delle norme previste dalla legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1349.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1349, relativa ai servizi di trasporto di merci mediante autoveicoli;

Visti gli articoli 1 e 4 del R. decreto-legge 25 novembre 1935-XIV, n. 2223;

Decreta:

Art. 1. — Il disco contrassegno speciale, del quale debbono essere muniti gli autoveicoli esonerati dall'applicazione delle norme previste dalla legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1349, ha le seguenti caratteristiche, secondo l'unito modello - Allegato *A*:

a) carta filigranata a fondo arancione chiaro, di forma rettangolare e delle dimensioni di m/m 161 ½ x 125, e portante un bordo in nero a forma di scudo e lo stemma di Casa Savoia commisto a due Fasci Littori;

b) nella parte centrale del disco è compresa la seguente dicitura:

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
Ispettorato Generale FF. TT. AA.
E
TARGA N. . . . .
(corrispondente alla targa dell'autoveicolo o del rimorchio, segnata sul libretto di circolazione).

Art. 2. — La stampa di tali dischi contrassegno viene effettuata esclusivamente dall'Officina Carte Valori dello Stato e la distribuzione di essi avrà luogo a mezzo dei Circoli ferroviari d'ispezione, ai quali gli interessati dovranno rivolgere apposita domanda in carta semplice, indicando il quantitativo degli automezzi ed il tipo, il numero di targa, la portata, la residenza abituale e l'uso a cui è adibito ciascun autoveicolo (autocarro, autocarro-attrezzi, autofurgone, autopompa, autoinaffiatrice, motofurgoncino, ecc.), e rimorchio.

Le Amministrazioni dello Stato, sia civili che militari, dovranno rivolgersi ai Circoli ferroviari d'ispezione territorialmente competenti in rapporto alla residenza abituale degli autoveicoli di loro pertinenza.

Art. 3. — Tutti gli autoveicoli, di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 25 novembre 1935-XIV, n. 2223, fatta eccezione per quelli indicati nella lettera *h*) e per gli autoveicoli destinati ad uso militare per mobilitazione, dovranno, entro il 30 aprile 1936-XIV, essere muniti del disco contrassegno sopra indicato.

Art. 4. — Il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno, a partire dal 1937, i proprietari degli autoveicoli, di cui al precedente art. 3, dovranno trasmettere al Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili) a mezzo dei Circoli ferroviari d'ispezione, un elenco contenente le indicazioni, di cui all'art. 2, aggiornato rispettivamente alle date suddette.

Roma, addì 15 febbraio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: Benni.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

ISPETTORATO GENERALE FF. TT. AA.

Targa N.

(446)

DECRETI PREFETTIZI CONCERNENTI RESTITUZIONE O RIDUZIONE DI COGNOMI NELLA FORMA ITALIANA

Articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e relative istruzioni approvate con decreto Ministeriale 5 agosto 1926.

N. d'ord. di redazione	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome precedente e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Nuovo cognome	Familiari a cui è esteso il cognome
5815	13-3-1935	2177	Pola	Cristofich Francesco fu Matteo	13-3-1906 - Tupliacco di Pisino	Cristofoli	Valcovich Anna di Gregorio, madre; Giuseppe, Riccardo, Liberato, fratelli; Anna, sorella.
5816	Id.	2180	Id.	Curellovich Giovanni di Giuseppe	26-6-1891 - Pisinvecchio	Corelli	Gustin Antonia di Giovanni, moglie; Giuseppe, Mario, Gioacchino, Liberato, figli.
5817	Id.	2176	Id.	Cristofich Francesco fu Giorgio	Tupliacco di Pisino	Cristofoli	Smilovich Anna di Antonio, moglie; Maddalena, Albino, Mario, Giuseppina, Stefania, Umberto, figli; Maria, sorella.
5818	Id.	2174	Id.	Chirsich (Kirsich) Giuseppe fu Antonio	2-9-1908 - Pedena di Pisino	Chirsi	Lizzul Rosa di Andrea, madre; Giovanni, Antonio, fratelli, Giuseppina, sorella.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze in data 21 febbraio 1936-XIV, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, il disegno id legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 53, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 gennaio 1936-XIV, n. 23, concernente proroga delle agevolazioni tributarie per i trasferimenti di proprietà di fondi rustici gravati da ipoteca.

(448)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, S. E. il Ministro per le finanze, in data 18 corrente, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge relativo alla conversione in legge del R. decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 46 concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri, ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1935-36, nonchè altri indifferibili provvedimenti, e convalidazione dei Regi decreti: 12 dicembre 1935-XIV, n. 2232; 2 gennaio 1936-XIV, n. 2 e 9 gennaio 1936-XIV, n. 35, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo.

(449)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'educazione nazionale ha presentato all'on. Presidenza della Camera dei deputati, in data 14 febbraio 1936-XIV, i seguenti disegni di legge:

1. — Conversione in legge del R. decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 78, relativo al conferimento ai diplomi conseguiti presso la Scuola superiore fascista di economia domestica di Roma del pieno valore di abilitazione per l'insegnamento di alcune discipline nelle Scuole e nei Corsi secondari di avviamento professionale;

2. — Conversione in legge del R. decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 36, contenente agevolazioni agli studenti universitari militari in Africa Orientale.

(450)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di note fra l'Italia e la Turchia relativo alla proroga degli accordi commerciali e di clearing (4 aprile 1934).

Con scambio di Note avuto luogo in Angora il 5 febbraio corrente, fra il Regio Ambasciatore in quella Capitale ed il Ministro turco degli affari esteri, si sono prorogati fino al 20 aprile 1936 gli Accordi commerciali e di clearing italo-turchi del 4 aprile 1934.

(451)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'O.N.M.I. ad acquistare un immobile in Roma.

Con decreto Ministeriale in data 5 febbraio 1936-XIV l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad acquistare un terreno sito in località Farnesina (Roma) per la costruzione della Casa della Madre e del Bambino.

(400)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 20 febbraio 1936-XIV - N. 42.

S. U. A. (Dollaro)	12,445
Inghilterra (Sterlina)	62,085
Francia (Franco)	82,95
Svizzera (Franco)	410,75
Argentina (Peso carta)	3,43
Austria (Shilling)	2,35
Belgio (Belga)	2,1190
Canadà (Dollaro)	12,45
Cecoslovacchia (Corona)	52,17
Danimarca (Corona)	2,78
Germania (Reichsmark)	5,0556
Grecia (Dracma)	11,50
Jugoslavia (Dinaro)	28,19
Norvegia (Corona)	3,0021
Olanda (Fiorino)	8,5324
Polonia (Zloty)	237,51
Spagna (Peseta)	170,18
Svezia (Corona)	3,0791
Rendita 3,50 % (1906)	71,525
Id. 3,50 % (1902)	66,925
Id. 3 % lordo	47,70
Prest. redim. 3,50 % - 1934	70,375
Obbl. Venezie 3,50 %	84,425
Buoni nov. 5 % - Scad. 1940	96,175
Id. id 5 % - Id. 1941	96,20
Id. id 4 % - Id. 15-2-43	84,375
Id. id 4 % - Id. 15-12-43	84,45

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione.*)

Rettifiche d'intestazione.

Elenco n. 27.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA
3,50 % Red.m. (1934)	374081	826 —	Mattei *Adriana*, Gorizia, Matteo ed Olga fu Ignazio, minori sotto la p. p. della madre Sperduti Costanza-Olimpia, detta Olimpia fu Giuseppe, ved. Mattei, domic. a Roma, in parti eguali.	Mattei Gorizia, Matteo ed Olga fu Ignazio, minori ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1902)	26065	35 —	Gavazzeni dott. Alessandro di Guglielmo, domic. a Bergamo; con usufrutto a Beretta *Erminia* fu Luigi, nubile, domic. a Pavia.	Intestata come contro - Con usufrutto a Beretta *Emilia* fu Luigi, nubile, domic. a Pavia.
Cons. 3,50 % (1902)	26065	35 —	Intestata e con usufrutto come la precedente.	Intestata e con usufrutto come la precedente.
Id.	26064	31,50	Intestata e con usufrutto come la precedente.	Intestata e con usufrutto come la precedente.
Cons. 3,50 % (1906	760831	70 —	Ferraris Giovanni, Cipriano, Giuseppina, Luigia, Maria, Enrichetta, Pasquale e *Vittoria* di Umberto, minori sotto la p. p. del padre, domic. a Nizza Monferrato (Alessandria).	Ferraris Giovanni, Cipriano, Giuseppina, Luigia, Maria, Enrichetta, Pasquale e *Vittorio* di Umberto, minori ecc., come contro.
Id.	678886	350 —	Miceli Domenico di Federico, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Longobardi (Como). Con usufrutto vitalizio a Miceli *Felicia* fu Francesco, nubile, domic. a Longobardi.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Miceli *Maria-Felicia* fu Francesco, nubile, domic. a Longobardi (Como).

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa averne interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 8 febbraio 1936 - Anno XIV

Il direttore generale: CIARROCCA.

(377)

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Proroga di concorsi.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA MARINA

Visti i decreti Ministeriali in data 8 novembre, 20 novembre e 26 novembre 1935-XIV con i quali sono stati indetti, rispettivamente, i seguenti concorsi:

a) a 3 posti di capo tecnico aggiunto nel personale civile tecnico per le Direzioni delle armi ed armamenti navali;

b) a 1 posto di disegnatore tecnico aggiunto nel personale dei disegnatori tecnici per le Direzioni delle armi ed armamenti navali;

c) a 12 posti di capo tecnico aggiunto nel personale civile tecnico per le Direzioni delle costruzioni navali e meccaniche;

d) a 10 posti di disegnatore tecnico aggiunto nel personale dei disegnatori tecnici per le Direzioni delle costruzioni navali e meccaniche;

Considerata l'opportunità di prorogare i termini per la presentazione delle istanze di ammissione ai concorsi anzidetti;

Decreta:

Il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi sottoelencati, indetti con i decreti Ministeriali a fianco di ciascuno indicati, è prorogato all'8 marzo 1936-XIV:

a) concorso a 3 posti di capo tecnico aggiunto nel personale civile tecnico per le Direzioni armi ed armamenti navali - decreto Ministeriale 8 novembre 1935;

b) concorso a 1 posto di disegnatore tecnico aggiunto pel personale dei disegnatori tecnici per le Direzioni armi ed armamenti navali - decreto Ministeriale 8 novembre 1935;

c) concorso a 12 posti di capotecnico aggiunto nel personale civile tecnico per le Direzioni delle costruzioni navali e meccaniche - decreto Ministeriale 20 novembre 1935;

d) concorso a 10 posti di disegnatore tecnico aggiunto nel personale dei disegnatori tecnici per le Direzioni delle costruzioni navali e meccaniche - decreto Ministeriale 26 novembre 1935.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 gennaio 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI.

(4[illegible]2)

MINISTERO DELL'INTERNO

Modificazioni alla costituzione di alcune Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di sanitari condotti.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il precedente decreto 15 gennaio 1936-XIV;

Visti gli articoli 44, 47, 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Visto l'art. 69, 1° comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Ritenuta la opportunità di modificare la costituzione di alcune Commissioni giudicatrici dei concorsi per il conferimento dei posti a sanitario condotto;

Decreta:

1° Per la provincia di Napoli:

a) il comm. dott. Roberto Ausiello, vice prefetto nell'Amministrazione dell'interno, è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto in sostituzione del comm. dott. Canio Santamauro;

b) il comm. dott. Canio Santamauro, vice prefetto nell'Amministrazione dell'interno, è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto in sostituzione del comm. dott. Roberto Ausiello.

2° Per le provincie di Ravenna e Forlì (sede Forlì):

a) il comm. dott. Giuseppe Nicoli, vice prefetto nell'Amministrazione dell'interno, è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico e levatrice condotta in sostituzione del comm. dott. Giovanni Petrignani;

b) il dott. Francesco Capasso, segretario nell'Amministrazione dell'interno, è nominato segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto, con sede in Forlì, in sostituzione del dott. Giuseppe Sansonetti.

3° per le provincie di Cuneo, Imperia e Savona (sede Savona):

Il comm. dott. Vincenzo Lisi, vice prefetto nell'Amministrazione dell'interno, è nominato presidente della Commissione giudicatrice per il concorso a posti di levatrice condotta, in sostituzione del comm. dott. Giuseppe Laconi.

4° Per la provincia di Venezia:

Il dott. Gherardo Moschetti, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno, è nominato segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto in sostituzione del dott. Carlo Benigni.

5° Per la provincia di Campobasso:

Il prof. dott. Giambattista Cacciapuoti, docente di patologia speciale medica presso l'Università di Napoli, è nominato membro della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto in sostituzione del prof. dott. D'Amato Luigi.

6° Per la provincia di Reggio Calabria:

Il dott. Ugo Brunetti, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno, è nominato segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto in sostituzione del dott. Giorgio Scordamaglia.

7° Per la provincia di Cremona:

Il dott. Melloni Giuseppe, medico condotto, è nominato membro della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto in sostituzione del dott. Francioni Angelo.

8° Per le provincie di Aquila, Rieti e Terni (sede Aquila):

Il dott. Agnifili Elia, libero esercente specializzato in ostetricia, è nominato membro della Commissione giudicatrice del concorso a posti di levatrice condotta in sostituzione del dott. Casu Carlo.

9° Per le provincie di Catanzaro e Cosenza (sede Catanzaro):

Il dott. Santoro Giuseppe, libero esercente specializzato in ostetricia, è nominato membro della Commissione giudicatrice del concorso a posti di levatrice condotta, in sostituzione del dott. Vozza Carlo.

10° Per la provincia di Catanzaro:

Il prof. Virgilio Francesco, pareggiato in clinica chirurgica o direttore dell'Ospedale civile di Nicastro, è nominato membro della Commissione giudicatrice del concorso per i posti di medico condotto in sostituzione del prof. Vincenzo Aloi.

11° Per le provincie di Chieti, Ascoli, Pescara, Teramo (sede Chieti):

La signora Petaccia Anita, levatrice condotta, è chiamata a far parte della Commissione giudicatrice del concorso a posti di levatrice condotta, in sostituzione della signora Savini Maria.

12° Per le provincie di Teramo ed Ascoli (sede Teramo):

Il prof. D'Antona Leonardo, docente di patologia speciale medica presso l'Università di Siena, è nominato membro della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto in sostituzione del prof. Gasparini Antonio.

13° Per la provincia di Ancona:

La Commissione giudicatrice per il concorso a posti di medico condotto per la predetta provincia è incaricata di giudicare anche i concorrenti delle provincie di Zara e Pesaro.

Le LL. EE. l'Alto Commissario di Napoli ed i prefetti di Forlì, Savona, Venezia, Campobasso, Reggio Calabria, Cremona, Aquila, Catanzaro, Chieti, Teramo ed Ancona sono incaricati, per quanto di competenza, della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 18 febbraio 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(454)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.